**Cass. Pen., Sez. III, n. 46152 del 3/11/2016 – Pres. Rosi – Est. Di Stasi – Ric. D.P.**

**ACQUA**– Scarichi di acque reflue industriali: quando sussiste il reato?

*Nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato contestato, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione: il d.lgs. n. 152/2006, art. 137, comma 5, punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 24.11.2014, il Tribunale di Milano dichiarava D.P., quale legale rappresentante dell'impresa "D. s.r.l." con sede in Peschiera Borromeo, responsabile del reato di cui all'art. 137 comma 5 d.l.vo 152/2006, per aver effettuato lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura superando il valore limite fissato nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.l.vo 152/06 per le sostanze rame e nichel e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda con pena sospesa.

Con sentenza del 23.6.2015, la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano riduceva la pena inflitta a D.P. a mesi due di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.P., per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 137 comma 5 d.l.vo 152/2006.

Argomenta che la Corte territoriale, con ragionamento illogico, ha ritenuto che, poiché nel pozzetto di ispezione delle acque domestiche e pluviali sito all'interno dello stabilimento della "D. s.r.l." erano state rinvenute anche sostanze non riconducibili al metabolismo umano, ad attività domestiche e ad eventi atmosferici e che la D. esercitava attività produttiva, tali circostanze comprovavano che le sostanze rinvenute - nichel e rame- erano da qualificarsi come reflui industriali derivanti dal ciclo produttivo della D.. Tale motivazione contrasta con il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo scarico è da qualificarsi refluo solo qualora risulti accertato uno stabile collegamento tra la sostanza ritenuta inquinante e il ciclo produttivo, in ordine alla cui sussistenza nel caso in esame la Corte territoriale aveva offerto una motivazione illogica e carente.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 137 comma 5 d.l.vo 152/2006.

Argomenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato per non aver la D. adottato tutte le misure e gli strumenti possibili al fine di evitare l'integrazione del reato contestato senza nulla motivare in ordine alla insufficienza delle misure predisposte dall'imputato limitandosi ad affermare in maniera apodittica una carenza organizzativa dell'impresa D..

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

**Considerato in diritto**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va osservato che l'art. 137, comma quinto, del d.l.vo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato d.lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3 *(Sez.3,* n.19753 *del* 19/04/2011, Rv.250338; *Sez.3,* n.11884 *del* 21/02/2014,Rv.258704).

Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che l'attività della ditta, di cui l'imputato era rappresentante legale, comprendeva attività di trattamento superficiale di metalli e soprattutto deposizione di nichel su particolari metalli, impiegando tra l'altro sostanze contenenti nichel e rame.

Le sostanze rinvenute nello scarico sono nichel e rame, e, quindi, sostanze ricomprese nella tabella 5) dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5.

È, quindi, certa l'appartenenza del nichel e del rame all'attività dell'impresa di cui è legale rappresentante l'imputato e, quindi, la riconducibilità ad essa degli scarichi di cui alla contestazione.

Quanto alla individuazione dello scarico, la Corte territoriale ha accertato che nel sifone di allacciamento alla fognatura dove erano stati eseguiti i prelievi che hanno evidenziato la presenza di nichel e rame, confluivano due scarichi paralleli riconducibili all'azienda, uno riguardante le acque domestiche e l'altro quelle meteoriche.

La circostanza che l'impresa non fosse dotata di scarichi industriali, in quanto i reflui industriali venivano raccolti in cisterne e conferiti a ditte specializzate per il trattamento e smaltimento come rifiuti, non rileva ai fini della configurabilità del reato contestato.

Ciò che integra il reato è, infatti, l'immissione di acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria; tanto può avvenire, come nella specie, anche attraverso l'utilizzo di linee in cui dovrebbero confluire soltanto acque domestiche e pluviali.

La censura, inoltre, con la quale si sostiene che l'immissione occasionale non può integrare il reato contestato è infondata.

E' stato accertato, infatti, che l'immissione è stata riscontrata più volte, nell'arco di anni, ad intervalli di tempo più o meno ampi. Questa Corte, inoltre, ha affermato che il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato contestato, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione. Il d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, "chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente" (Sez.3, n.20873 del 2012, non mass.).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale, sotto il profilo soggettivo, ha rilevato che il titolare di un insediamento produttivo ha un obbligo di diligenza particolarmente intenso ed ampio, che si concreta nell'onere di predisporre ogni misura preventiva, tecnica ed organizzativa atta a scongiurare l'evenienza di uno scarico extrabellare ovvero nell'onere di adottare tutti gli accorgimenti operativi consentiti dalla migliore tecnica disponibile al fine di evitare tale evento, analizzando diffusamente la condotta tenuta nel tempo dall'imputato e rilevandone la non rispondenza ad un siffatto obbligo di diligenza (pag. 6,7).

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Il ricorrente, pertanto, pacificamente legale rappresentante della della "D. s.r.l.", in assenza di una espressa delega in ordine alla vigilanza del ciclo produttivo, non può che rispondere, a titolo di colpa, delle violazioni della normativa ambientale, derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale.

3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

[…]